

**Legge regionale 09 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo il comma 3 dell'[articolo 27](#), sono aggiunti i seguenti:
omissis ⁽¹⁾

Art. 2 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'[articolo 35](#) è aggiunta la seguente:
omissis ⁽²⁾

Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria.

1. Il termine di cui all'[articolo 6](#), comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo inserito dopo il comma 3 dell'articolo 27 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 2() Testo inserito dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.